

Operativo l'esonero per le Pmi del Sud

Lavoro

Fino a 145 euro/mese per ogni dipendente stabile in forza alla fine del '24

Barbara Massara
Nicoletta Ricci

Da questo mese le micro, piccole e medie imprese potranno iniziare a fruire della nuova mini-decontribuzione Sud introdotta dalla legge di Bilancio 2025. Lo prevede la circolare Inps 32/2025, con cui sono state fornite le istruzioni operative della nuova agevolazione introdotta dalla legge 207/2024, in sostituzione della più generosa decontribuzione Sud terminata il 31 dicembre 2024.

Il nuovo esonero, in base al comma 407 della norma, si rivolge ai datori di lavoro che occupano fino a 250 dipendenti, nonostante la definizione comunitaria di micro e piccola e media impresa a cui si fa rinvio fissi il tetto a meno di 250 dipendenti. Inoltre, come precisato dall'Inps, secondo le regole comunitarie dell'allegato I del regolamento 2014/651, tali imprese devono altresì non superare 50 milioni di euro di fatturato nonché 43 milioni di euro

di totale di bilancio,



**Fruizione a partire
dal flusso uniemens
di competenza
febbraio e recupero
per il mese di gennaio**

Il beneficio spetta a decorrere dal 2025 in relazione a tutti i lavoratori assunti o trasformati a tempo indeterminato risultanti in forza al 31 dicembre 2024, esclusi gli apprendisti, con sede di lavoro collocata in una delle otto regioni del Sud costituenti la zona Zes. Per le annualità successive, dal 2026 al 2029 il beneficio sarà riconosciuto per ciascun anno con riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per i lavoratori somministrati, assunti a tempo indeterminato dall'agenzia di somministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente (a quello di spettanza dell'esonero), il requisito della sede di lavoro nel Mezzogiorno, così come il rispetto del tetto del de minimis, deve essere verificato in capo all'utilizzatore, presso il quale il beneficio economico è effettivamente trasferito.

In caso di trasferimento d'azienda o cessione di contratto, l'agevolazione spettante viene trasferita in capo al datore di lavoro cessionario a condizione che la sua sede di lavoro sia collocata in una regione della zona Zes.

Lo sconto applicato alla contribuzione datoriale (escluso il premio Inail e le altre forme in genere non esonerabili) spetta per 12 mesi, avendo l'istituto di previdenza espressamente escluso le mensilità aggiuntive erogate in un'unica soluzione, mentre potranno beneficiare dell'agevolazione

quelle erogate con ratei mensili. La relativa misura è diversamente modulata nel quinquennio di spettanza. Per il 2025 è pari al 25%, nei limiti di 145 euro mensili per ciascun lavoratore.

L'esonero è fruibile, con i relativi codici istituiti dall'istituto di previdenza, a partire dal flusso uniemens di competenza di febbraio 2025, mentre gli arretrati relativi a gennaio 2025, potranno essere conguagliati nei mesi da febbraio ad aprile 2025.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ntpluslavoro.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'articolo